



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art 1, comma 870, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che istituisce, nello stato di previsione della spesa del MUR, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 con particolare riferimento all’art.12 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”, entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2021 n.224, pubblicato in GU in data 26 marzo 2021 recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO il DPCM del 12 agosto 2021 di nomina del dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24/09/2021);

VISTO il D.M. n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l’altro, € 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell’articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il D.D. n. 2618 del 2 ottobre 2017, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 3 novembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati Euro 72.585.625,77 così suddivisi:

- a) per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR:
 - Euro 38.608.949,77 (FIRST 2016);
 - Euro 31.799.107,00 (FIRST 2017);

- b) per le attività di valutazione e monitoraggio:
 - Euro 1.194.091,00 (FIRST 2016);
 - Euro 983.478,00 (FIRST 2017);

VISTO il D.D. n. 3598 del 13 dicembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati Euro 10.000.000,00 di cui Euro 9.700.000,00 per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR ed Euro 300.000,00 per le attività di valutazione e monitoraggio;

VISTO il D.D. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR;

VISTO il D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), diviso in tre linee d'intervento: a) "linea d'intervento Principale"; b) "linea d'intervento Giovani"; c) "linea d'intervento Sud";

VISTO il D.D. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MUR, nel rispetto delle procedure dell'art. 3 del predetto D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;

CONSIDERATO che, con il predetto D.D. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore SH5 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linea d'intervento:

- a) Linea A: Euro 18.808.158,00;
- b) Linea B: Euro 1.119.240,00;
- c) Linea C: Euro 4.823.686,00;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTI i DD.DD. n. 1063 del 2 maggio 2018, n. 1459 dell'11 giugno 2018, n. 1506 del 13 giugno 2018, n. 2446 del 25 settembre 2018 e n. 2593 dell'8 ottobre 2018, con cui sono stati nominati i Comitati di Selezione;

VISTO il D.D. n. 418 del 7 marzo 2019, e relativi allegati (registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2019 n. reg. 1-644), con il quale sono stati approvati, nell'ambito del settore SH5:

- n. 42 progetti della Linea A per un finanziamento totale di Euro 18.808.158,00;
- n. 2 progetti della Linea B per un finanziamento totale di Euro 1.013.990,00;
- n. 6 progetti della Linea C per un finanziamento totale di Euro 4.014.743,00;

VISTO il D.D. n. 2004 del 22 ottobre 2019 (registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al numero 1579 in data 15/11/2019) di approvazione dei progetti afferenti alla linea di intervento A per il settore SH5;

VISTO il ricorso n. 6082/2019 al Tar Lazio, con il quale il PI del progetto prot. n. 2017NBYL7N, in qualità di coordinatore scientifico, chiedeva l'annullamento, con istanza di sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- decreto di approvazione della graduatoria, settore SH5 (D.D. 418 del 7 marzo 2019);
- tutti i verbali del Comitato di Selezione SH5, prodotti in fase preselettiva;
- decreto di ammissione a finanziamento dei progetti del settore SH5.

CONSIDERATA l'ordinanza del Tribunale Amministrazione Regionale per il Lazio – Roma n. 4971/2019, pubblicata il 19 luglio 2019, che ha accolto l'istanza cautelare “al solo fine di ordinare all'amministrazione resistente di motivare, seppur sinteticamente, l'esito della valutazione comparativa della produzione scientifica del ricorrente, eseguita in sede di preselezione”;

VISTO il D.D. n. 1860/2019 del 8 ottobre 2019, pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1860-del-08-10-2019-prin-2017-decreto-di-approvazione-della-motivazione-estesa-del-giudizio-cds-settore-sh5>, con il quale il Comitato di Selezione ha provveduto ad adempiere a quanto stabilito nell'ordinanza TAR sopra richiamata;

VISTO il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 23 dicembre 2019, con il quale il ricorrente ha impugnato il verbale del 16 settembre 2019 di valutazione del CdS e il suddetto decreto direttoriale di approvazione;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

PRESO ATTO della sentenza del TAR n. 10032/2020 del 2 ottobre 2020 che ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti annullando: i criteri di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'allegato 3 al Bando, - Procedure e criteri di valutazione – 1^a fase: pre – selezione; il verbale di insediamento del Comitato di selezione del 30 maggio 2018, pag. 2 punto a); il verbale del 16 settembre 2019 di “riesame” del ricorrente; il D.D. 8 ottobre 2019 prot. n. 1860 di approvazione del verbale di riesame e, nella parte in cui non si è tenuto conto della posizione del progetto del ricorrente, il D.D. 22.10.2019 n. 2204 (e relativo allegato) di approvazione della ripartizione dei costi e dei contributi per i progetti ammessi a finanziamento nel settore SH5 – linea di intervento A;

CONSIDERATO che, con ricorso R.G. 9757/2020, il MUR ha proposto appello avverso la citata sentenza n. 10032/2020 del TAR del Lazio, contestualmente domandandone la sospensione dell'esecutività in via cautelare;

RILEVATO che, con ordinanza n. 216/2021 del 22 gennaio 2021, il Consiglio di Stato, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, ha ritenuto gli effetti demolitori della sentenza gravata suscettivi di estendersi *ultra vires* e, pertanto, ha sospeso parzialmente l'esecutività della sentenza n. 10032/2020 del Tar Lazio, rinviando la causa per la trattazione nel merito;

VISTA la sentenza n. 5024 del 1° luglio 2021, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dal Ministero, tuttavia limitando la portata demolitoria della sentenza del Tar Lazio n. 10032/2020 ai limiti di interesse del ricorrente e, dunque, disponendo l'annullamento di tutti gli atti della procedura di valutazione espletata dal Comitato di Selezione nell'ambito del settore ERC SH5, linea A;

VISTO il D.D. n. 1987 del 4 agosto 2021 con il quale, in ottemperanza alla predetta sentenza n. 5024 del 1° luglio 2021, sono stati sospesi i progetti approvati con il D.D. n. 2004 del 22 ottobre 2019, afferenti alla linea di intervento A per il settore SH5 al fine di procedere con una nuova valutazione;

VISTO il verbale di insediamento del Comitato di Selezione del settore SH5 approvato in data 8 settembre 2021 sotto forma di “documento informatico ufficiale”;

VISTO il verbale finale della prima fase di valutazione (pre-selezione) del suddetto Comitato di Selezione SH5 del 3 novembre 2021 nella forma di “documento informatico ufficiale”, con il quale è stata approvata, nel rispetto dei criteri indicati nel bando, la graduatoria relativa alla linea di intervento A, ammettendo alla seconda fase soltanto i progetti con punteggio almeno pari a 15, come previsto dall'allegato 3 del bando;

VISTO il verbale finale del Comitato di Selezione relativo al settore SH5, approvato in data 9 febbraio 2022 sotto forma di “documento informatico ufficiale”, nel quale, nel rispetto dei criteri



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

indicati nell'allegato 3 del bando e nel predetto verbale di insediamento, è stata formulata la graduatoria alla luce della nuova valutazione;

VISTO il D.D. n. 251 del 22 febbraio 2022 e relativi allegati (registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al numero 606 in data 17 maggio 2022), con il quale è stata approvata la graduatoria relativa alla linea di intervento A del settore SH5 alla luce della nuova valutazione;

TENUTO CONTO che non si è ritenuto è necessario procedere a una nuova ripartizione del contributo fra le varie unità di ricerca da parte dei coordinatori nazionali all'esito della cessazione della sospensione di cui al D.D. n. 1987 del 4 agosto 2021, dal momento che i soggetti ammessi a finanziamento sono rimasti i medesimi della procedura originaria, seppur collocatisi in graduatoria in posizioni differenti;

CONSIDERATE pertanto valide le rideterminazioni dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, anche alla luce dei trasferimenti intervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge n. 240/2010, proposte dai singoli coordinatori nazionali entro il termine del 5 aprile 2019, secondo quanto previsto dal predetto D.D. n. 2004 del 22 ottobre 2019;

VISTO il verbale del 10 maggio 2022 con il quale il competente Comitato di Selezione, per esigenze d'ufficio, ha integrato il precedente verbale finale del 9 febbraio 2022 con la specifica dei progetti ammessi a finanziamento e l'indicazione dei costi e finanziamenti per ciascun progetto ammesso a finanziamento;

D E C R E T A

ART. 1

1. La ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato nell'ambito del settore SH5 – Linea di intervento A è indicata nella tabella di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta tabella sono indicati il codice Cineca del progetto, il nome del coordinatore nazionale e, in particolare, per ciascuna unità di ricerca, il nome del responsabile di unità, l'ateneo/ente pubblico di ricerca di afferenza, il cofinanziamento, il contributo MUR per la ricerca, la quota premiale e il contributo totale.
2. L'importo di **Euro 18.808.158,00**, relativo al finanziamento della linea di intervento A, grava sulle disponibilità di cui al D.M. n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il 19 maggio 2017 n. 839 impegnato con D.D. n. 2618 del 2 ottobre 2017, Capitolo 7245 – PG 01, Impegno registrato al n. 3456, clausola 09 – Esercizio Finanziario 2017 – Esercizio di Provenienza 2017.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

ART. 2

1. Il contributo per la realizzazione dei progetti, di cui al comma 2 dell'art. 1, è erogato direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca dal MUR.
2. L'erogazione avviene in tre tranches:
 - il 40% a titolo di anticipazione;
 - il 30% previa acquisizione, da parte del MUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ateneo/ente entro il 15° giorno successivo alla conclusione della prima annualità (su formato predisposto dal MUR, ed esclusivamente per il tramite del sito <http://prin.miur.it/>), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere;
 - il 30% residuo previa acquisizione, da parte del MUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ateneo/ente entro il 15° giorno successivo alla conclusione della seconda annualità (su formato predisposto dal MUR, ed esclusivamente per il tramite del sito <http://prin.miur.it/>), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della seconda annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.
3. Gli atenei/enti garantiscono, in ogni caso, la continuità delle attività dei progetti anche in pendenza delle erogazioni da parte del MUR.

ART. 3

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento e, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

ART. 4

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 5

1. La data di avvio ufficiale dei progetti resta fissata al 20 gennaio 2020, dalla data del predetto decreto D.D. n. 2004 del 22 ottobre 2019.
2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 48 mesi dalla data di avvio ufficiale di cui al comma 1. Tale periodo è comprensivo sia dei sei mesi di proroga concessi con D.D. 788 del 5 giugno 2020 per l'emergenza sanitaria, sia dei sei mesi concessi con D.D. n. 251 del 22 febbraio 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa alla linea di intervento A del settore SH5 alla luce della nuova valutazione.

ART. 6

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata per i progetti del settore SH5 – Linea di intervento A al 7 marzo 2019, data del D.D. n. 2004 del 22 ottobre 2019 di approvazione dei progetti vincitori del bando PRIN 2017.
2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all'art. 5, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
3. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto.
4. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 7

1. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MUR; le varianti scientifiche relative alle modifiche degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MUR.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzii le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità, in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti (da trasmettere al MUR per la necessaria autorizzazione), con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad ulteriori limitazioni, fatta salva la necessità (per quanto riguarda la linea d'intervento "Sud") di garantire che l'ubicazione dell'ateneo/ente di destinazione resti all'interno delle Regioni in ritardo di sviluppo o in transizione.
5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti a indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del Bando PRIN 2017.

ART. 8

1. Entro 15 giorni dalla scadenza delle annualità intermedie, deve essere acquisita da parte del MUR apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ateneo/ente (su formato predisposto dal MUR, ed esclusivamente per il tramite del sito <http://prin.miur.it/>), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.
2. La rendicontazione contabile ordinaria finale è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso l'insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel presente decreto di ammissione a finanziamento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

3. Qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà in qualsiasi momento, nei confronti degli atenei/enti, al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso compensazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi in base ad altro titolo.
4. Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità, ogni PI trasmette al MUR, per via telematica sul sito del bando e su apposita modulistica, una relazione scientifica intermedia. La relazione è resa disponibile, nei successivi 10 giorni, dal MUR al competente CdS, che, entro i successivi 30 giorni (sempre sulla base di apposita modulistica predisposta dal MUR), relaziona sul concreto sviluppo dei progetti. In questa fase, il CdS può anche proporre al MUR la revoca del contributo nel caso in cui si manifesti una grave inerzia nello sviluppo delle attività e/o un evidente disallineamento del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi originari.
5. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, specificando fra esse quali riportino come primo o ultimo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di unità. Questa relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 2, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.
6. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nella nota MUR prot. n. 8109 dell'8 aprile 2014, lettera B) "Nuove modalità di verifica amministrativo-contabile".

ART. 9

1. I controlli da parte del MUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

3. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
4. La mancata effettuazione degli audit, nonché l'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile di unità dai successivi bandi MUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa